





# Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

## AREA II - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI; CONSULTAZIONI ELETTORALI

normativa, astenendosi da comportamenti (quali l'indebita occupazione degli spazi di affissione destinati ad altri gruppi o l'illegittima defissione o copertura dei manifesti degli "avversari") assolutamente contrari al democratico e civile svolgimento della campagna elettorale.

Pertanto, i Sindaci ed i Commissari sono invitati ad assicurare, anche attraverso un'efficace azione di controllo da parte delle Polizie Locali, la regolarità delle affissioni di propaganda elettorale, consentite solamente negli spazi individuati dalle giunte comunali ed a ciò destinati: dovrà provvedersi all'immediata defissione degli stampati indebitamente affissi ovvero alla loro copertura, con modalità che rendano noto che si tratta di affissioni abusive, con applicazione, nell'uno e nell'altro caso, delle conseguenti sanzioni previste dalla legge.

Nel contempo, si evidenzia l'opportunità che i sindaci predispongano un numero adeguato di "tabelloni" per le affissioni di propaganda elettorale, rapportato all'entità demografica del comune e all'estensione del territorio comunale.

B) Per quanto riguarda la comunicazione delle pubbliche amministrazioni, si ricorda che, ai sensi dell'art. 9 della legge 28 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Pertanto gli amministratori pubblici che concorreranno nelle prossime consultazioni dovranno astenersi da ogni forma di comunicazione non consentita. A tal riguardo, si rappresenta che è già stata diramata da questa Prefettura una specifica direttiva sulla questione (circolare n. 8/2016 del 29 febbraio 2016).

C) Quanto ai comizi e, in genere, alle riunioni a scopo elettorale, nonché alle altre forme di propaganda elettorale, si richiamano le seguenti regole di carattere generale, individuate unanimemente nel corso delle riunioni svolte in questi anni in Prefettura ed in premessa citate, che trovano applicazione anch'esse a partire dal 30° giorno antecedente a quello della votazione (e, quindi, da venerdì 18 marzo 2016):

1. i comizi all'aperto si svolgeranno, nei giorni feriali, tra le ore 10 e le ore 23; nell'ultima settimana (da lunedì 11 a venerdì 15 aprile 2015), il termine delle ore 23 è protratto sino alle ore 24, fatte salve eventuali esigenze locali, che i sindaci dovranno valutare, ascoltate le forze politiche interessate; nei giorni festivi, sarà possibile lo svolgimento di comizi a partire dalle ore 9;
2. nelle adiacenze dei mercati pubblici, i comizi potranno effettuarsi anche nei giorni feriali, dalle ore 9 alle ore 12, purché a distanza tale da non intralciare il libero svolgimento dei mercati e l'afflusso ad essi;
3. non potranno tenersi comizi nei pressi di ospedali, case di cura, incroci stradali e luoghi di maggiore traffico, nonché dinanzi o in prossimità - in un raggio non inferiore a 200 metri - delle scuole, durante l'orario di lezione, dei convitti e delle convivenze (quali, ad esempio, caserme). Ciò sempre che non si tratti dell'unico luogo adatto per la tenuta dei comizi.
4. nei comizi all'aperto è escluso il contraddittorio; a maggior ragione, a nessuno è consentito recare disturbo durante lo svolgimento dei comizi;
5. sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale dal giorno antecedente quello della votazione, quindi da sabato 16 aprile 2016, fino alla chiusura delle operazioni di voto;
6. i festival e le altre manifestazioni politicamente qualificate, che abbiano luogo durante il





# Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

## AREA II - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI; CONSULTAZIONI ELETTORALI

- non rendere visibile ad alcuno il manifesto o i manifesti in questione;
- di ogni forma di propaganda figurativa luminosa mobile;
  - di lancio o getto di volantini;
  - di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale diretta o indiretta nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni; di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
15. Con segnato riferimento alla fruibilità di spazi e locali nei quali effettuare manifestazioni di propaganda elettorale, si richiama la norma di cui all'art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, in base alla quale *"a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali ( ... ) i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti"*.

I comuni potranno concordare con i partiti quali sono i suddetti locali disponibili per le finalità in esame, stabilendo altresì il calendario con il quale, se richiesto, detti locali dovranno essere messi a disposizione, in tempo utile e senza discriminazione.

Sarebbe oltremodo opportuno che le amministrazioni comunali esaminino la possibilità di predisporre appositi palchi e relative attrezzature di diffusione, con rimborso da parte dei partiti delle relative spese.

Infine, in relazione ad alcuni quesiti emersi in precedenti, analoghe, consultazioni, di fa presente quanto segue:

- deve considerarsi consentita l'eventuale inaugurazione di un'opera pubblica nei 30 giorni che precedono quello delle elezioni, in quanto l'evento in parola non riveste natura di propaganda elettorale;
- nel periodo indicato, l'esposizione di bandiere e vessilli politici all'intero di aree di proprietà privata è vietata;
- sempre nel suddetto periodo, i gazebo, collocati nelle piazze dai partiti politici, non potranno esporre manifesti propagandistici, fermo restando, per la loro apposizione, il rilascio della concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico da parte dei comuni.

\*\*\*

Le SS.LL. vorranno rendere noto il contenuto della presente, con i mezzi ritenuti più opportuni, ai partiti ed ai movimenti politici presenti in ambito locale, richiamando altresì la particolare attenzione dei dipendenti Corpi di Polizia Locale per ciò che attiene alla vigilanza sul rispetto della cennata disciplina, che sarà assicurata, per la parte di rispettiva competenza, anche dalle Forze dell'Ordine.

Il dirigente dell'Area II  
(viceprefetto Adriano Coretti)